

RESOCONTO STENOGRAFICO

361ª SEDUTA (Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

Congedi	Pag. 13011
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	13011
«Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (388/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	13013, 13019, 13022, 13023, 13026, 13028, 13030, 13031, 13032, 13034, 13035, 13037, 13038, 13039, 13040, 13041, 13042, 13043, 13047
PAOLONE (MSI-DN)	13013
NICOLOSI ROSARIO, <i>Presidente della Regione</i>	13014, 13022, 13025, 13029, 13030, 13032, 13033, 13034, 13036, 13047, 13048
CUSIMANO (MSI-DN)	13015, 13017, 13018, 13042
BARBA (PSI), <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	13016, 13040
CAPODICASA (PCI-PDS)	13017, 13025, 13029
PIRO (Gruppo Misto)	13019, 13023, 13037
CRISTALDI (MSI-DN)	13019, 13026, 13029, 13031, 13033, 13037, 13039
COLOMBO (PCI-PDS)	13021, 13022, 13024, 13031
VIRLINZI (PCI-PDS)	13021
CAPITUMMINO (DC)	13022, 13036
LEONE, <i>Assessore alla Presidenza</i>	13034, 13036, 13039, 13041, 13042, 13047
TRINCANATO (DC)	13036
AIELLO (PCI-PDS)	13042
GRAZIANO (DC)	13047
(Votazione per scrutinio nominale):	
PRESIDENTE	13017, 13018
(Votazione per scrutinio segreto):	
PRESIDENTE	13025
Interrogazioni (Annunzio)	13011

La seduta è aperta alle ore 17,20.

FERRANTE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Firrarello ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana di oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Ordile, Errere, Lombardo Raffaele in data 17 aprile 1991 il disegno di legge numero 1073 «Provvedimenti in favore delle concessionarie di auto, motocicli e veicoli industriali dell'Isola».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, per sapere quali misure intenda prendere per sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni di Corleone e della zona del Corleonese a fronte del grave fatto intimidatorio contro la redazione del giornale "Corleonese notizie".

Ciò tanto più in riferimento al fatto che tale giornale aveva denunciato negli ultimi tempi una diffusione del traffico di droga nella zona e il diffondersi di interessi mafiosi attorno a tale traffico» (2661). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

PARISI - BARTOLI - VIZZINI.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'Industria, in relazione alle vicende legate alla ripresa produttiva degli stabilimenti dell'Italkali ed alla necessità di un integrale riconoscimento dei diritti dei lavoratori della società, ad avere corrisposte le spettanze salariali, che sono al centro di una grande mobilitazione delle maestranze e di una grave preoccupazione delle forze politiche ed istituzionali;

considerato che sono trascorsi circa tre mesi dall'approvazione della legge numero 8 dell'1 febbraio 1991 che doveva consentire di avviare a soluzione le problematiche connesse con il rilancio produttivo del comparto dei sali potassici, senza che venga fuori con la dovuta chiarezza e trasparenza la linea che il Governo e la società intendono seguire per assicurare la ripresa produttiva;

atteso che continua a persistere l'assenza di un progetto industriale che metta ordine in un settore di grande valenza strategica per la Sicilia, con il rischio reale che il settore degli aloidi siciliani resti tagliato fuori dai circuiti internazionali, con grave responsabilità del Governo della Regione che le Organizzazioni sindacali hanno denunciato, stigmatizzando le colpevoli colpe di chi predica che occorre una seria politica di programmazione industriale, ad-

ditando sempre le responsabilità altrui, attivandosi invece perché in questa Regione non vi sia la dovuta trasparenza sulla scelta delle politiche economiche;

richiamata la necessità che su un problema tanto grave quanto mortificante per i lavoratori e le popolazioni interessate, bisogna veramente uscire dagli sterili ed insufficienti verbalismi e passare ad interventi ed azioni che siano forti, chiare e coraggiose nei confronti di chi ha la responsabilità di dare risposte concrete e trasparenti a tale vicenda;

ritenuto che vadano intraprese tutte le iniziative che non siano di formale solidarietà nei confronti dei lavoratori che da più giorni si trovano, ancora una volta, permanentemente nella sede dell'Assessorato Industria per difendere il loro posto di lavoro, il salario, la loro dignità di uomini e di lavoratori;

per sapere:

— quale sia lo stato delle iniziative portate avanti per rimuovere ogni ostacolo frapposto più o meno strumentalmente alla ripresa produttiva ed al pagamento dei salari dei lavoratori;

— quali iniziative intendano eventualmente assumere (anche commissariando l'ente stesso) di fronte alle incertezze ed alla incapacità dell'Ente minerario di fare valere gli indirizzi di politica societaria che il Governo ha determinato per il comparto» (2660). *(L'interrogante chiede risposta con urgenza).*

MAZZAGLIA.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è già stata inviata al Governo.

Onorevoli colleghi avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, del Regolamento interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,55).

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si passa al punto secondo dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Avverto che il disegno di legge numeri 879-814-854-864-867/A «Norme in materia di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana», posto al numero 1, rimane accantonato.

Seguito della discussione del disegno di legge «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A).

PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge numero 338/A «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale», posto al numero 2, interrottasi nella precedente seduta durante l'esame dell'emendamento articolo 1 bis, degli onorevoli Cusimano ed altri.

Invito i componenti la Prima Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

È iscritto a parlare, sull'emendamento articolo 1 bis, l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia che stiamo trattando indubbiamente ha presentato, nel corso del dibattito che si è svolto questa mattina, aspetti interessantissimi, in particolare perché ha messo in rilievo una caratteristica che domina sovrana, nella stragrande maggioranza dei casi, in quest'Aula. Ritengo, senza esagerare, di poter dire che se l'ipocrisia avesse le gambe, in quest'Aula, nella stragrande maggioranza dei casi, vinceremmo tutte le olimpiadi; infatti, il grado di ipocrisia che si è rivelato nel corso di questo dibattito è incredibile. Il tutto, peraltro, scaricando la cosa sulla pelle di quei 55 mila dipendenti degli enti locali che, da tempo, rivendicano il riconoscimento di una condizione giuridica ed economica pari a quella di altri soggetti del pubblico impiego in Sicilia.

Ma tutto questo conta poco. Quello che, invece, deve contare è far credere che il Gruppo missino abbia fatto proprio questo tipo di rivendicazione nel finale della legislatura, per fare demagogia, per speculare, per eccitare gli animi. Questo è proprio troppo!

Qui il problema è di stabilire se sia giusta e vera la nostra tesi. Noi ribadiamo che è giusta, è vera ed è valida, e pertanto va rispettata.

Abbiamo presentato un disegno di legge, abbiamo riproposto il tema ripetute volte, in tutte le sedi; ci sono stati dibattiti ed azioni pubbliche, si sono svolte manifestazioni con la partecipazione del sindacato, che ha invitato a raccolta il personale, affinché questo discorso non fosse considerato un discorso dissociato dalla piena consapevolezza e volontà dei dipendenti degli enti locali, a sostegno di un diritto.

E allora, tutto il resto è poesia. Che importanza ha continuare a discutere per i colleghi del Partito...

CAPODICASA. Lascia perdere.

LA PORTA. Non è per te.

PAOLONE. Sì, il Partito comunista era per me quando era quello che era e lo combattevo vivamente. Il Partito comunista allora era per me, adesso — certo — non è per me: sembrate abbastanza debolucci e quindi ritengo di dovere scegliere avversari più forti. Avete sbagliato ad indebolirvi: mi avete tolto un'occasione di combattimento. Non è per me in questo senso, sicuramente.

Il problema qual è? Siete scavalcati. Ma che cosa andate cercando, voi e gli altri? È giusto riconoscere le norme della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale, la potestà attribuita alla Regione dagli articoli 14 e 15 dello Statuto per legiferare e mettere in pari le condizioni dei lavoratori? Sì o no?

Se è giusto, chiediamo con il nostro emendamento e con la nostra proposta che venga riconosciuta questa condizione giuridica per rinviare tutti gli altri aspetti alla fase della contrattazione e valutare poi, in termini economici, quello che sarà il dato perequativo da determinare.

Ma il principio è valido, è vero e va riconosciuto.

E allora, cercare tutti gli alambicchi per sfuggire al problema, discutendo in ordine alla improponibilità; cercare di spostare e di allontanare i termini del problema per discutere in ordine agli aspetti immediati, che noi non abbiamo posto in discussione perché appartengono ad un altro momento, di carattere economico; spostare il dibattito su altri aspetti che possano richiamare tante cose sulle quali si cerca di evi-

tare di confrontarsi, e quindi di scegliere ciò che è giusto e ciò che non lo è, è veramente la sagra dell'ipocrisia ed è l'elemento che mi fa ritenere che, se l'ipocrisia avesse le gambe, la stragrande maggioranza dei deputati di quest'Aula vincerebbe tutte le olimpiadi. Per noi è così!

Allora, a questo punto, onorevoli colleghi, seriamente chiediamo, al di là delle affermazioni che vi vorrebbero fare sfuggire alla condanna che vi verrebbe da tutti i dipendenti degli enti locali, che accettiate il riconoscimento della giustezza di questa tesi e di conseguenza votiate il nostro emendamento.

L'aver cercato, ancora una volta in quest'occasione, come nel corso del precedente dibattito, di riversare sul Gruppo del Movimento sociale italiano, sulla sua capacità di individuare i problemi primari, le accuse e le considerazioni di demagogia è veramente incredibile. Infatti, queste cose noi le abbiamo poste nel corso del tempo, non sono nate in questo momento, e trovano pieno riscontro nella coscienza di ciascuno di voi. Chi di voi potrà mai disconoscere che è una ingiustizia assoluta — a parità di condizioni, intorno allo stesso tavolo di lavoro, con la stessa qualifica e con lo stesso livello — vedere mortificato un soggetto, un cittadino rispetto ad un altro, non riconoscerli pari dignità di condizioni giuridiche e la dovuta, conseguenziale prospettiva di carattere economico? Chi di voi può disconoscere che questa è una grande ingiustizia? E allora, qual è la risposta ad una ingiustizia di così palese evidenza, che produce oltretutto come conseguenza anche una fase di disinteresse, di contrasto, di turbativa all'interno degli organismi locali? La risposta dev'essere quella di correggere l'ingiustizia rimettendo le cose al giusto posto. Questa è la nostra azione. Ed è un'azione che non si ferma, perché vuole perseguire questo obiettivo. E poiché il nostro ruolo, rispetto al rapporto tra maggioranza e opposizione, rimane ancorato all'imperativo di sostenere e di difendere, laddove vengano individuate, tutte le linee che ripristinano in termini di equità e di giustizia le posizioni, ecco che, per questa ragione, avete visto avvicinarsi, nel rispetto dei tempi regolamentari, i deputati missini. Con il ripetersi degli interventi abbiamo voluto dare forza e significato politico alla posizione assunta dal Movimento sociale italiano in direzione del riconoscimento della pari dignità giuridica dei dipendenti degli enti locali siciliani e dei dipendenti della Regione.

Questa è la ragione della nostra battaglia. Rimaniamo all'interno delle norme regolamentari, non intendiamo intraprendere alcuna azione minimamente ostruzionistica; ove mai ne avessimo intenzione lo valuteremmo come un fatto politico e certamente il nostro Capogruppo verrebbe alla tribuna per dichiarare che intendiamo fare dell'ostruzionismo su ragioni politiche. Ma non è questo il nostro intendimento. Avete l'obbligo, il dovere di rispettare queste posizioni e di non cercare di farle passare come posizioni di carattere demagogico e strumentale. Sono posizioni nelle quali fortemente crediamo e sulle quali fortemente continueremo a batterci non solo in ordine a questa materia, ma a tutte le altre che ci vedranno confrontare tra l'ingiustizia e la giustizia. Sappiate qual è la nostra posizione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema, riproposto attraverso un emendamento dal Gruppo del Movimento sociale italiano, che riguarda l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti degli enti regionali a quello dei regionali è stato oggetto della attenzione della Commissione «Bilancio», sede nella quale questo emendamento era stato proposto.

In quella circostanza il Governo rappresentò — e la ribadisce — la propria posizione contraria ad una proposta che finisce con il caricare le spese correnti del bilancio della Regione di un onere del quale probabilmente neanche i proponenti hanno un'idea ben precisa.

Quindi, oltre ad una considerazione di ordine finanziario, ce n'è anche una di merito. L'allineamento alle condizioni retributive più alte è, infatti, certamente anche una scorciatoia — devo dire molto grata e molto facile per chi la propone — ma che non si fa sufficientemente carico di una condizione di oggettiva giungla retributiva, che complessivamente in questi anni, attraverso una serie di estemporanee iniziative legislative, si è creata in Sicilia, determinando condizioni di disparità e di ingiustizia; al tempo stesso si carica progressivamente, come ho già detto, la parte corrente del bilancio della Regione di oneri che in prospettiva rischiano di essere intollerabili.

Proprio per queste ragioni, e non certamente per scarsa sensibilità e disponibilità nei confronti delle richieste avanzate dai dipendenti degli enti locali, peraltro suffragate dalla spinta sindacale, il Governo ha anticipato in Commissione «Bilancio» — e riscontra, per certi versi positivamente, che analoga iniziativa è stata assunta dalla Commissione di merito, dal Presidente Barba e dai componenti tutti — una linea (io dico dal punto di vista processuale anche più responsabile e più realistica) che era sostanzialmente quella di costituire un fondo al quale attingere per forme di incentivazione delle attività, delle prestazioni e della formazione del personale degli enti locali; così come a livello nazionale, per certi versi, anche se in condizioni diverse, è stato fatto per le unità sanitarie locali.

Tale fondo intanto costituisce un segno concreto e immediato, non utopistico, senza fughe in avanti, di riguardo e di attenzione nei confronti della posizione dei dipendenti degli enti locali, al fine di accentuare la motivazione al lavoro di ciascuno e quindi qualificare sempre di più la prestazione che essi erogano all'interno degli enti locali.

Questa è la posizione di merito del Governo regionale, che non ci preclude, però, anche una riflessione, chiamiamola di metodo, di opportunità, in relazione alla natura del disegno di legge che in questo momento stiamo affrontando e che riguarda appunto la legge-quadro per il pubblico impiego dei regionali la quale, a nostro avviso, anche se naturalmente la valutazione finale è della Presidenza dell'Assemblea, potrebbe addirittura configurare il rischio, il pericolo di impugnativa dal punto di vista costituzionale. Possono esserci dispareri da questo punto di vista (e sono rispettabili tutte le posizioni): sarà la Presidenza dell'Assemblea che si pronunzierà. Ma, proprio perché estremamente consapevole anche di questa preoccupazione, di questo rischio, il Governo regionale intenderebbe trasferire l'emendamento di merito del quale ho già parlato sul disegno di legge di recepimento della legge numero 142. Il Governo si permette di richiedere che la Commissione di merito possa valutare eguale opportunità per ritirare l'emendamento in questo disegno di legge e riproporlo nel prossimo disegno di legge, tramite anche un eventuale confronto del merito degli emendamenti per stabilire quale possa essere la formulazione più idonea. Mi rendo personalmente conto che la posizione as-

sunta dal Movimento sociale italiano è estremamente più radicale, e rispetto ad essa la posizione del Governo è negativa, per le ragioni che ho esposto...

BONO. Radicale di destra!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Radicale di destra, onorevole Bono, ma radicale comunque è. E l'unica cosa che non si può consentire il Governo, purtroppo, è quella di essere radicale!

Dopo queste considerazioni, rimane alla valutazione, alla responsabilità del Gruppo del Movimento sociale italiano l'opportunità o meno di mantenere questo emendamento, rispetto al quale, laddove fosse mantenuto, la posizione del Governo sarebbe negativa. E non perché — lo ripeto — il Governo sia insensibile alla problematica sollevata dai dipendenti degli enti locali. La cosa più facile, in questo momento, è proprio quella di presentare un emendamento nella logica di «a chi chiede di più», ma siccome la vita della Regione continua e il nostro senso di responsabilità non si misura solo rispetto alla disponibilità a dire sì ed a saper accogliere comunque le richieste, anche le più difficili, ribadisco che la posizione del Governo, realisticamente, è quella di trovare nel disegno di legge di recepimento della «142» un riscontro immediato e positivo alle richieste dei dipendenti degli enti locali. Il Governo, invece, ha una posizione assolutamente negativa nei confronti dell'emendamento presentato dal Gruppo missino che concerne l'equiparazione *tout court*, perché essa non è sopportabile dal punto di vista finanziario e perché, probabilmente, nel merito presenta aspetti di dubbio profilo costituzionale.

Allora credo che la posizione del Governo sia sufficientemente chiara: ribadisco la richiesta del ritiro dell'emendamento da parte della Commissione, per riproporlo pertinentemente nel nuovo disegno di legge; il Governo, invece, si attingerà di conseguenza rispetto alla posizione che verrà espressa dal Gruppo del Movimento sociale italiano.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione del Presidente della

Regione secondo cui c'è chi chiede di più in questo fine-legislatura mi ha colpito. Avremo l'opportunità, onorevole Presidente, dopo questa sua dichiarazione, nel corso della discussione di ogni disegno di legge che verrà sottoposto all'esame dell'Aula, di farla arrossire per le cose che la maggioranza, molte volte allargata, è riuscita a fare passare e portare in Aula. Mi auguro che lei arrossisca nel momento in cui, di volta in volta, richiederemo questa sua dichiarazione e la sua responsabilità...

BONO. Non può arrossire, è abbronzato!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Ognuno ha i colori che può!

CUSIMANO. Per quanto riguarda l'emendamento, voglio dire il motivo per cui non possiamo ritirarlo. Innanzitutto non è un emendamento di fine legislatura. È stato ricordato qui, stamattina — lei non c'era, onorevole Presidente, e quindi non ha sentito alcune cose, e purtroppo dobbiamo ripeterle...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo scusa!

CUSIMANO. No, per carità, era assente per i suoi impegni. Non si tratta di un richiamo ma di una constatazione.

Quindi, innanzitutto, non è un emendamento presentato a fine legislatura, questo emendamento porta la data dell'11 luglio 1990. Fu presentato a suo tempo, quando si iniziò a discutere il disegno di legge che abbiamo in esame qui stasera; quindi è un vecchio discorso, che addirittura si è posto ancora prima con la predisposizione di un disegno di legge che il Movimento sociale italiano, primo firmatario l'onorevole Tricoli, aveva presentato all'inizio del 1990.

Secondo argomento, concernente la parte economica: questo emendamento tende soltanto a fissare pregiudizialmente il principio dell'equiparazione del trattamento dei dipendenti degli enti locali con i regionali, demandando alla contrattazione regionale triennale il compito di definire il problema. Quindi non è un problema di ora: non stiamo chiedendo una lira in questa fase, stiamo chiedendo soltanto il riconoscimento giuridico di questo principio. E questo fatto mi sembra importante, per la considerazione che lei faceva circa l'onere finanzia-

rio. Non c'è problema di onere finanziario, perlomeno per ora.

Per quanto riguarda la considerazione di merito, rimando agli interventi svolti dai deputati del Gruppo del Movimento sociale italiano. Lei, però, onorevole Presidente della Regione, questo me lo deve consentire: ha richiamato ancora una volta la nostra attenzione su un fantomatico fondo di 50 miliardi di lire che doveva essere destinato all'indennità per i servizi dei dipendenti degli enti locali. Da anni, da un anno perlomeno, da quando abbiamo posto il problema, lei discute di questo fantomatico fondo; non è stato però mai presentato un emendamento, non è stato mai affrontato questo discorso. Ogni tanto lei ne parla, ma non c'è stata una iniziativa, attraverso la presentazione di un emendamento da parte del Governo, tendente ad ipotizzare la costituzione di un fondo del genere. Per carità, per noi il problema rimarrebbe intatto: noi siamo per l'equiparazione. Non potevo però lasciare passare o lasciare cadere questa sua dichiarazione, dato che esiste una valutazione che voi fate; però nessun fondo è stato creato con la presentazione, da parte del Governo, di un emendamento.

Per questi motivi, signor Presidente dell'Assemblea, insistiamo sul nostro emendamento e chiediamo che venga posto in votazione.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideravo semplicemente precisare che l'emendamento presentato dalla Commissione per la creazione del fondo per il miglioramento dei servizi è riferibile all'articolo 11, anche se concettualmente, con l'emendamento presentato circa il riconoscimento giuridico o l'equiparazione dei dipendenti comunali e provinciali ai dipendenti regionali, è poi presentato all'articolo 1. Mi riservo, quindi, nel momento in cui sarà in discussione questo emendamento, di illustrare i motivi per cui la Commissione ritiene di doverlo ritirare.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere il nostro punto di vista, anzi per ribadirlo, considerato che già nella seduta antimeridiana gli onorevoli Gueli, Parisi e Colombo avevano illustrato la posizione del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento articolo 1 *bis*. In sostanza, riteniamo che il problema avvistato attraverso la presentazione di questo emendamento dal Gruppo del Movimento sociale italiano sia reale, nel senso che trova una sua legittimità nel dislivello — in molti casi abbastanza consistente, tra retribuzioni di amministrazioni diverse quali quelle della Regione e degli enti locali — che, a seguito dei trasferimenti di alcuni poteri prima attribuiti dalla Regione ai comuni, ha finito per creare elementi di turbativa e anche di disaffezione da parte di una consistente fetta dell'amministrazione degli enti locali.

Il problema è reale, è sentito e noi riteniamo che l'Assemblea regionale siciliana debba in qualche modo affrontarlo. L'onorevole Gueli questa mattina ha fatto anche una proposta; trattandosi di una materia che non può essere affrontata attraverso un emendamento...

CUSIMANO. Questo è il suo pensiero!

CAPODICASA. Si capisce, è il nostro pensiero. Il fatto che l'emendamento non contenga alcuna previsione finanziaria non allevia il problema, anzi, a nostro avviso perfino lo aggrava nel senso che, sancito il principio, come si fa nel primo comma dell'emendamento articolo 1 *bis*, dell'equiparazione tra i vari livelli dell'amministrazione senza prevedere e normare in modo preciso quali debbano essere le procedure, i modi con cui poi regolamentare...

CUSIMANO. Lo dice il secondo comma!

CAPODICASA. Sì, e noi non siamo d'accordo a delegare tutta questa materia al Presidente della Regione attraverso un proprio decreto.

CUSIMANO. Mentre per i regionali sì! Per i regionali sì, per i comunali no!

CAPODICASA. Si capisce, abbia pazienza. Qui non si tratta di un fatto puramente contrattuale; si tratta di materia che deve essere affrontata in modo omogeneo. Si tratta, infatti, di omogeneizzare livelli diversi dell'amministra-

zione. Per questo motivo noi abbiamo proposto un passaggio eventuale nella Commissione di merito, in cui, se si vuole affrontare realmente, senza fughe demagogiche, il problema, lo si può fare con la necessaria serenità e con tutti gli elementi che in una discussione di questo genere occorre avere per potere assumere decisioni tanto impegnative.

Pertanto annunciamo che, se dovesse essere posto in votazione l'emendamento proposto dal Gruppo del Movimento sociale italiano a firma Cusimano ed altri, il Gruppo del Partito democratico della sinistra si asterrà, ritenendo che il problema abbia una sua validità, ma non ritenendo che esso possa essere affrontato in questa sede, con questi strumenti. Per tali considerazioni, riteniamo di dover esprimere una posizione favorevole, ma condizionata, con riserva, attraverso, appunto, l'espressione di un voto di astensione.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'emendamento articolo 1 *bis* degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CUSIMANO. Presidente, chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.

Votazione per scrutinio nominale.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale sull'emendamento articolo 1 *bis* degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Chiarisco il significato del voto: chi vota a favore preme il pulsante verde; chi vota contro preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Barba, Bono, Brancati, Burgaretta Aparo, Burton, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Colombo, Cristaldi, Cusimano, D'Urso, Damigella, Ferrante, Graziano, Gueli, Gulino, La Porta, Leone, Lombardo Raffaele, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Palillo, Paolone, Pezzino, Piro, Pisana, Placenti, Ragno, Russo, Sciangula, Stornello, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Vizzini.

Sono in congedo: Firrarello, Lo Curzio.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti 39

(L'Assemblea non è in numero legale)

La seduta è sospesa per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,35).

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'emendamento-articolo 1 bis degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CUSIMANO. Chiedo che si proceda alla votazione per scrutinio nominale.

Votazione per scrutinio nominale.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio nominale dell'emendamento-articolo 1 bis degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Chiarisco il significato del voto: chi vota a favore dell'emendamento articolo 1 bis preme pulsante verde; chi vota contro, pulsante rosso; chi si astiene, pulsante bianco.

Rispondono sì: Bono, Coco, Cristaldi, Cusimano, Ferrante, Lombardo Raffaele, Palillo, Tricoli, Virga, Xiumè.

Rispondono no: Alaimo, Barba, Brancati, Burgaretta Aparo, Capitummino, Cicero, Colombo, Errore, Ferrara, Gentile, Gorgone, Graziano, Grillo, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Leone, Mazzaglia, Merlino, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Petralia, Pezzino, Pisana, Placenti, Purpura, Sardo Infirri, Sciangula, Stornello, Trincanato.

Si astengono: Aiello, Capodicasa, Chessari, Damigella, D'Urso, Gueli, Gulino, Ordile, Piro, Riscato, Russo, Virlinzi.

Sono in congedo: Firrarello, Lo Curzio.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Favorevoli	10
Contrari	29
Astenuti	12

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 338/A.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 2.

1. Sono regolati con legge ovvero, sulla base delle disposizioni di legge, con regolamento, le seguenti materie:

a) l'istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di impiego pubblico;

c) la determinazione delle qualifiche funzionali ed i criteri per l'individuazione dei profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici e la dotazione complessiva delle relative qualifiche funzionali;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti ed il diritto di accesso e di partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti dell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

alla lettera a) sostituire le parole «L'istituzione di organi ed uffici» con le parole «gli organi, gli uffici»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento aggiuntivo all'emendamento modificativo a firma Piro: *alla lettera h) aggiungere le parole «ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario»;*

— dal Governo:

sostituire la lettera i) del comma 1 con la seguente: «i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

alla lettera i), sostituire le parole «e di partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti dell'Amministrazione regionale» con le parole «dei cittadini alla conoscenza degli atti dell'Amministrazione regionale»;

emendamento aggiuntivo all'emendamento modificativo a firma Piro:

«1) Il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed estero, nonché gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, in relazione a speciali contenuti delle prestazioni di lavoro».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 2 della legge individua le materie che vengono sottratte alla contrattazione e vengono riservate per la loro definizione al livello legislativo comunque, anche se la legge stessa dovesse fare poi rinvio ad un regolamento da emanarsi da parte dell'amministrazione.

Ho presentato due emendamenti che modificano la dizione della lettera a) e la dizione della lettera c). La lettera a) dell'articolo 2 del dis-

egno di legge in esame dice: «l'istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi». Ebbene, ho presentato un emendamento con il quale si sostituiscono le parole «l'istituzione di organi e di uffici» con le parole «gli organi, gli uffici». Il motivo è semplice e credo che sarà anche sufficientemente chiaro: la legge-quadro nazionale da cui è ritagliata la dizione di questo articolo 2 dice esattamente all'articolo 2, punto 1: «Gli organi, gli uffici...» e prosegue in maniera identica al testo della legge regionale. È evidente che non si tratta di differenza di poco conto, perché se noi riserviamo alla legge soltanto l'istituzione di organi e di uffici è evidente che facciamo riferimento ad atti futuri e probabili, eventuali, cioè esattamente l'istituzione di organi e di uffici, mentre sottraiamo la possibilità di intervenire sugli organi e sugli uffici attualmente esistenti, che, peraltro, non si capisce a quale livello vengano riservati. Credo, quindi, che bisogna ritornare alla dizione della legge nazionale, in modo da evitare, tra l'altro, che si crei questo vuoto legislativo.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, che è alla lettera c), anche qui riprendo esattamente la formulazione della legge quadro nazionale, in quanto ritengo che con il testo presentato in Aula si tenda a distinguere le qualifiche funzionali (che vanno determinate) dai profili professionali (che vanno individuati). Ora, la distinzione, come si vede, non è di poco conto; io ritengo che entrambe le qualifiche funzionali ed i profili professionali debbano essere determinati per legge, tra l'altro richiamando espressamente alla dizione contenuta nella legge-quadro nazionale.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 del disegno di legge in discussione riguarda la vasta tematica che è stata oggetto del dibattito che si è tenuto in questa Aula, sia in occasione della discussione generale, sia in occasione della discussione sull'articolo 1, ma anche per moltissime considerazioni che sono state fatte allorquando abbiamo illustrato l'articolo 1 bis con il quale abbiamo chiesto la equiparazione del personale degli enti locali a quello regionale.

Con l'articolo 2 si individuano le materie per le quali si prevede una regolamentazione o una normativa, quindi una disposizione di legge. Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale propone alcune modifiche all'articolo 2 che abbiamo esplicitato attraverso due emendamenti aggiuntivi al modificativo, a firma dell'onorevole Piro, e con un emendamento sostitutivo alla lettera i). Pensiamo infatti che parecchie delle materie che si vuole artatamente trasferire alla contrattazione bilaterale debbano continuare ad avere caratteristiche di trasparenza. Il Gruppo del Movimento sociale italiano non è disposto a consentire che, in materia di retribuzioni, di trattamento economico, quindi di distribuzione del lavoro straordinario, tutto possa o debba essere concordato in separata sede, partendo dal criterio generale ormai divenuta verità — perché tutti la conoscono — che comunque i sindacati, per quanto autorevoli, non rappresentano la maggioranza degli impiegati regionali, anzi ne rappresentano una minima parte.

Ecco perché in materie delicate, quali sono il lavoro straordinario, le retribuzioni, le missioni, noi chiediamo che si vada a demandare la materia o alla legge o al regolamento. Potrebbe obiettarsi che materie di questo genere sarebbe bene non fossero oggetto di disposizione legislativa, ma prevedere un regolamento ci sembra il minimo da farsi, se addirittura in altro disegno di legge abbiamo previsto (e l'Aula ha approvato) che quando un decimo dei consiglieri comunali, ad esempio, chieda un particolare controllo e l'adozione di un regolamento, debba ottenerlo. Credo che, anche in coerenza a quel pronunciamento, nel momento in cui una materia di questo genere lascia dubbi di trasparenza, faremmo cosa utile e trasparente — nel momento in cui prevediamo questioni che riguardano aspetti economici e che sono state oggetto anche di numerosissimi atti ispettivi — a regolamentare la materia. Ecco perché in special modo prevediamo che alla lettera h) si aggiungano le parole «ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario».

Vorrei precisare che, allo stato attuale, alla lettera h) si prevede che «dovrà essere oggetto di legge o di regolamento la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero». E, quindi, perché non aggiungere anche «le prestazioni di lavoro straordinario», se non con legge, almeno con regolamento.

Prevediamo poi che si aggiunga la lettera l),

con cui diciamo: «Il regime retributivo di attività, ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed estero, nonché gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, in relazione a speciali contenuti delle prestazioni di lavoro». Perché lo prevediamo all'articolo 2? Perché vogliamo evitare che quanto è scritto nel nostro emendamento vada mantenuto all'articolo 3; cioè a dire sia rimesso all'accordo bilaterale tra Governo e sindacato.

Pensiamo che una materia così complessa, che suscita così vasti interessi, e dico interessi di carattere economico, debba essere disciplinata in maniera trasparente, quindi demandandola al Regolamento. Non è possibile che le missioni, i trattamenti economici, le indennità speciali vadano concordate proprio con coloro che poi sono i massimi usufruttuari di quelle cose che noi vogliamo vengano regolamentate. Non vogliamo togliere niente a nessuno, vogliamo però dotarci di una normativa nella quale sia chiaramente scritto come e con quali criteri debbano avvenire le missioni, come devono essere pagate le retribuzioni, in guisa tale che ogni impiegato regionale sappia qual è la legge, sappia qual è il regolamento, sappia com'è disciplinata la materia.

L'altro aspetto che solleviamo con l'emendamento sostitutivo è questo: noi prevediamo all'articolo 2, lettera i), di sostituire le parole «e di partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti dell'Amministrazione regionale» con le parole «dei cittadini alla conoscenza degli atti dell'Amministrazione regionale». E ciò in quanto non possiamo assolutamente prevedere che cosa può comportare la partecipazione diretta del cittadino interessato alla formazione dell'atto. Che cosa significa? Che il richiedente di una qualche cosa nei confronti dell'Amministrazione si sieda a discutere con l'impiegato per vedere insieme come giungere ad un atto? Credo che sia giusto, legittimo che chiunque abbia la possibilità di accedere agli atti, di avere tutte le informazioni, di conoscere l'atto; ma non c'è dubbio che la responsabilità soggettiva del funzionario che provvede a redigere, a compilare quell'atto, a compiere l'iter istruttorio di quell'atto debba restare, diversamente nascerebbe anche una confusione giuridica in quanto le stesse responsabilità dovrebbero essere divise tra il funzionario e il cittadino che, addirittura, avrebbe partecipato alla formazione dell'atto.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche osservazione sugli emendamenti proposti all'articolo 2, quelli dell'onorevole Piro al punto a) e al punto c). Per quanto riguarda il primo, quello al punto a), credo che sia superfluo, perché al punto a) si parla di istituzione di organi e di uffici e di principi fondamentali di organizzazione degli uffici, quindi ci si riferisce anche agli uffici esistenti. Se dovessimo apportare la modifica proposta dall'onorevole Piro, sottrarremmo alla legge l'istituzione di altri organi e uffici, cioè raggiungeremmo, da un lato, l'obiettivo di precisare meglio che organi e uffici sono regolati per legge, ma correremmo il rischio di non essere precisi per quanto riguarda l'istituzione di nuovi organi e uffici. Mi sembra, quindi, a meno che non si trovi una formulazione ancora più precisa, che sia preferibile l'attuale formulazione del punto a).

Per quanto riguarda il punto c), sono contrario alla modifica proposta dall'onorevole Piro, per il semplice fatto che la legge deve determinare nuove qualifiche funzionali. Si è istituita (con l'ultimo contratto, mi sembra) la qualifica di dirigente superiore, si deve poi individuare quali profili professionali rientrano in questa nuova qualifica. Questa è la regolare, normale, giusta, corretta prassi contrattuale. Se dovessimo istituire un ottavo livello, istituiremmo per legge l'ottavo livello e andremmo poi a definire i profili professionali. Quindi, mi sembra anche in questo caso preferibile la formulazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Piro modificativo alla lettera a) dell'articolo 2. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si procede alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Piro modificativo alla lettera c). Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri, aggiuntivo all'emendamento modificativo dell'onorevole Piro.

VIRLINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur condividendo lo spirito dell'emendamento riteniamo di dover fare chiarezza rispetto all'impostazione del disegno di legge che all'articolo 2 elenca tutte le materie per cui esiste una riserva di legge, le materie che sono riservate alla competenza del Parlamento, mentre all'articolo 3 elenca le materie che vengono delegificate. La materia della prestazione del lavoro straordinario e del limite a questo relativo è trattata all'articolo 3 e viene affidata alla contrattazione fra le parti. Per cui — chiedo scusa, onorevole Cristaldi — possiamo anche sancirlo per legge, non ce lo vieta nessuno, però, siccome questa è una materia che viene contrattata ed è in rapida evoluzione (ricordo che dallo straordinario illimitato si passò, nei contratti del pubblico impiego, al limite delle 250 ore annue e poi al limite delle 200 ore), si può anche convenire per esempio che lo straordinario si debba abolire per favorire l'occupazione. Una organizzazione degli uffici che consenta l'abolizione completa dello straordinario in questo caso dovrebbe essere deliberata per legge, mentre in tutti i settori del pubblico impiego

viene affidata alla libera contrattazione fra le parti. Tra l'altro questa materia è prevista al punto f) dell'articolo 3, laddove si disciplinano le materie che sono oggetto della contrattazione sindacale, che quindi vengono delegificate e che quindi, secondo noi, vanno trattate nella parte seconda di quelle materie che vengono delegificate. Da qui il voto contrario del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento del Governo modificativo della lettera i): *sostituire la lettera i) del comma 1 con la seguente: «i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti».*

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa Assemblea regionale abbia approvato una legge per quanto riguarda il diritto di accesso dei cittadini agli atti della pubblica Amministrazione; legge che dovrebbe essere valida anche nei confronti della pubblica Amministrazione regionale. Se inserissimo una norma di tal genere in questo disegno di legge, sembrerebbe che la legge-quadro non valesse per la pubblica Amministrazione regionale. Il rapporto fra cittadino e Regione è regolato da altra legge. Non inseriamo argomenti che non c'entrano e che creano confusione e incertezze del diritto dei cittadini!

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non è tanto il contenuto del punto i) che va modificato, in quanto il punto i) è superfluo, perché nell'articolo si dice che con legge bisognerà stabilire l'esercizio dei diritti dei cittadini, cosa che abbiamo già fatto. Quindi, secondo me, il punto i) va abrogato. Bisogna presentare un emendamento — lo può fare il Governo o la Commissione — con cui si sopprime il punto i), considerato che abbiamo approvato nove giorni fa la legge sulla trasparenza, che si applica soprattutto all'Amministrazione regionale. Quindi chiedo che venga abrogato il punto i). Lo chiedo al Governo, lo chiedo alla Commissione. Questo per chiarire: non vorrei che per applicare all'Amministrazione della Regione la legge sulla trasparenza, si aspettasse di fare un'altra legge sulla trasparenza. Abbiamo già legiferato, quindi, per favore, non deleghiamo ad altre leggi ciò che già abbiamo deciso con una legge approvata nei giorni scorsi. Per questo chiedo al Governo o alla Commissione di presentare un emendamento abrogativo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intendimento del Governo era estremamente chiaro, prevale però una valutazione per la quale addirittura l'emendamento del Governo viene interpretato in maniera restrittiva, quasi che non valesse la norma generale sulla trasparenza nel caso dell'Amministrazione regionale. Quindi il Governo modifica l'emendamento nei termini che lei vedrà presentati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

«La lettera i) è soppressa».

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento del Governo, precedentemente presentato, è pertanto superato.

È altresì superato l'emendamento sostitutivo all'articolo 2, degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri aggiuntivo all'emendamento modificativo dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis - 1. Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione, quando le riunioni di detti organi si svolgano durante l'orario di servizio, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte di comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della stessa.

3. Ai presidenti, ai segretari ed ai componenti di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione non possono essere corrisposti più di quattro gettoni di presenza al mese, indipenden-

temente dal cumulo di incarichi in più organismi collegiali; l'ammontare dei gettoni di presenza viene determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che fissa i criteri di quantificazione del compenso, in relazione al carattere permanente o temporaneo ed all'ambito di attività dell'organo collegiale. Con cadenza biennale il Presidente della Regione provvede con proprio decreto all'adeguamento del gettone di presenza, sempre previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Il limite massimo di sedute mensili retribuibili fissato al terzo comma non si applica per le riunioni delle commissioni di concorso.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, relativamente al cumulo di incarichi di collaudo, entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Regione emana con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione, l'elenco dei dipendenti regionali che, durante l'anno precedente, abbiano avuto incarichi di collaudo, o siano stati nominati componenti non tecnici di commissioni di collaudo, o siano stati nominati, in rappresentanza della Regione, componenti di consigli di amministrazione di enti o società.

6. Sono abrogati l'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1970, numero 5, l'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 22, l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente articolo».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'emendamento, che è stato presentato l'anno scorso, in data 11 luglio 1990, prima quindi che venisse affrontata la definizione del nuovo contratto regionale, tende a superare una situazione che si è generata nella Regione siciliana e che ha dato origine a moltissime critiche ed a situazioni poco trasparenti nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e i dipendenti e tra i dipendenti ed il resto della società. L'emendamento, infatti, affronta la tematica con-

nessa ai numerosi incarichi che vengono affidati ai dipendenti della Regione spesso chiamati, soprattutto quelli delle fasce più alte, a far parte di organismi collegiali, comitati; per non parlare poi delle numerose commissioni di collaudo di opere pubbliche. Non è raro il caso di funzionari o di dirigenti della Regione che cumulano contemporaneamente qualche decina di incarichi nelle varie commissioni.

Mi sono sempre chiesto, tra l'altro, come facciano — considerando che una giornata più di 24 ore non dura — ad essere fattivamente ed attivamente presenti in tutte queste commissioni e che tipo di contributo essi possano dare. Ricordo, peraltro, che nella Regione tra commissioni e comitati ne operano circa 150, di cui 25 soltanto presso la Presidenza della Regione.

Per quanto riguarda la questione dei compensi, è evidente che questa è una forma aggiuntiva, nella quale peraltro adesso è intervenuta una vera e propria *deregulation*, del salario normale, della retribuzione normale; peraltro, non essendo adeguatamente disciplinata, diventa un salario di fatto, dipendente più da condizioni di indubbio favore che si creano, che da un collegamento con effettive esigenze dell'Amministrazione. Ho parlato di *deregulation* perché attualmente la fattispecie è regolata principalmente da una delibera di giunta — la delibera della Giunta di governo numero 180 del 3 giugno 1986 — che attua quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 della legge regionale numero 57 del 1985 e dell'articolo 31 della legge regionale numero 22 del 1985, in una situazione di conflittualità evidente, e di contrasto, fra questa delibera ed una disposizione di legge che non risulta ancora abrogata, cioè l'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1970, numero 5, che così recita: «Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione. Nessun compenso è, altresì, dovuto ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte di comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo di essa».

Ripeto: questa norma è vigente, non è stata mai espressamente abrogata, né tacitamente superata da norme sopravvenienti. Ho già detto che questa norma cozza o, per meglio dire, la

delibera di giunta numero 180 cozza contro questa norma non ancora abrogata. È evidente che la previsione di congrui gettoni di presenza, a sua volta finisce per essere un incentivo alla proliferazione di comitati e di commissioni o, comunque, di organismi collegiali ed anche alla sopravvivenza di numerosi organismi già esistenti, la cui funzionalità è tutta da dimostrare, e che sopravvivono appunto per il mantenimento di queste condizioni. Ecco perché, avendo fatto riferimento ai presupposti normativi e regolamentari di questa materia, ho presentato un emendamento, che mira a stabilire criteri certi, rigorosi e verificabili. Al quinto comma, infatti, viene prevista la pubblicazione annuale degli incarichi, sia nelle commissioni di collaudo che nei comitati, attribuiti ai dipendenti regionali.

La mia posizione trova conforto in un punto dell'accordo siglato tra Governo e sindacato — peraltro, ricordo che nella premessa del protocollo d'intesa viene detto che il Governo si impegna a proporre questi punti come emendamenti al disegno di legge — che riguarda incarichi e compensi e che nel suo complesso è estremamente assonante e conforme all'emendamento da me presentato. La qual cosa mi induce a ritenere che sarebbe ben strano che il Governo, dopo aver firmato un'intesa sul punto, si rifiutasse di accettare un emendamento che è estremamente simile all'intesa siglata con i sindacati.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Piro, perché ripropone una normativa, non abrogata, vigente nella Regione siciliana e che è stata tuttavia stravolta attraverso una serie di pareri, di atti amministrativi dei governi che si sono succeduti dal 1973-1974 in poi, che di fatto hanno abrogato la legge esistente che riteneva, appunto, che il funzionario regionale incaricato di rappresentare la pubblica Amministrazione in comitati, consigli, collegi e così via, dovesse assolvere ad una sua funzione, ad un suo compito istituzionale per il quale era già retribuito. E siccome stiamo discutendo, in questo disegno di legge, del trattamento giuridico ed economico del personale della Regione, precisare ulteriormente che «nul-

la compete ai dipendenti regionali chiamati a far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione, di questi comitati, se questi comitati si riuniscono durante l'orario di lavoro» mi sembra una cosa più che giusta, legittima, corretta e — consentitemi il termine — trasparente. Voglio fare un esempio: il paradosso si raggiunge quando i dipendenti della Regione, eletti dai lavoratori nei consigli di direzione, pur riunendosi a dieci passi dal proprio ufficio, nello stesso Assessorato, per assolvere ad un mandato sindacale, godono, in quel momento, di una particolare retribuzione ed hanno diritto ad un gettone di presenza. Mi chiedo cosa ne penserebbero i lavoratori se i rappresentanti sindacali della Fiat, della Pirelli, dei Cantieri navali, riunendosi con la propria direzione durante l'orario di lavoro, percepissero un gettone, da parte del datore di lavoro. Che cosa ne penserebbe l'opinione pubblica? Che cosa ne penserebbero i lavoratori?

GRAZIANO. L'Europa è lontana, onorevole Colombo!

COLOMBO. Quindi, sono perfettamente d'accordo sull'emendamento perché riporta a vigenza una normativa mai abrogata; perché riporta chiarezza e trasparenza sulla retribuzione dei dipendenti regionali, che non devono andare a caccia di incarichi, ma devono andare a caccia di un contratto dignitoso che attribuisca loro un giusto corrispettivo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non è, in linea di principio, contrario all'emendamento, anche perché, come ha ricordato l'onorevole Piro, la materia fa parte di un protocollo d'intesa sottoscritto con i sindacati.

Manifesto semplicemente due perplessità. La prima è data dal rischio che, nel momento in cui approviamo la legge-quadro, poi per altro verso ritorniamo sostanzialmente ad una regolamentazione per legge di figure, profili, materie, diciamo così, che hanno probabilmente bisogno di una regolamentazione precisa e rigorosa, ma al tempo stesso sufficientemente

duttile, rispetto alle varie fattispecie che si possono determinare.

La seconda motivazione è che, proprio nell'intento di dare una specie di sanzione legislativa a questa materia, si corre il rischio di essere generici su alcuni aspetti.

Mi domando, in termini certamente propositivi, se forse non valga la pena di fare riferimento agli aspetti che qui vengono puntualmente e dettagliatamente indicati nell'articolo 3, quindi riconducendoli all'interno dei punti che dovranno poi trovare modalità e definizioni di accordo. Dico ciò convinto che in un rapporto ravvicinato con i sindacati bisogna trovare, situazione per situazione, gli aspetti che siano più funzionali non solo per la trasparenza ed il rigore delle procedure, ma anche per la funzionalità delle scelte e degli accordi che si vanno a fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 2 *bis* a firma dell'onorevole Piro.

CAPODICASA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio segreto. Spiego il significato del voto: chi è favorevole all'emendamento articolo 2 *bis* dell'onorevole Piro vota verde; chi è contrario vota rosso; chi si astiene vota bianco.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Barba, Brancati, Burgaretta Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Chessari, Cicero, Colombo, Cristaldi, Cusimano, D'Urso, Damigella, Errore, Ferrara, Galipò, Gentile, Gorgone, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Raffaele, Mazzaglia, Merlino, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Petralia, Pezzino, Piccione, Piro, Pisana, Placenti, Plumari, Purpura, Ragno, Russo, Scianguola, Stornello, Trincanato, Virlinzi.

Sono in congedo: Firrarello, Lo Curzio.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento articolo 2 *bis* dell'onorevole Piro:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	30

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 338/A.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

LA PORTA, *segretario f.f.*:

«Articolo 3.

1. Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dall'articolo 2, sono disciplinati con gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro presso l'Amministrazione regionale e del rapporto d'impiego:

a) il regime retributivo di attività ed ogni altro trattamento retributivo accessorio, compreso quello di missione nel territorio nazionale ed all'estero;

b) l'identificazione dei profili professionali;

c) i criteri per l'organizzazione del lavoro, nell'ambito della disciplina prevista dalla lettera a dell'articolo 2;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

e) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

f) il lavoro straordinario;

g) i criteri per l'attuazione delle disposizioni concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Palillo:

aggiungere dopo la parola «regionale» «gli enti pubblici non economici»;

— dall'onorevole Caputummino:

al primo comma, dopo le parole «dell'articolo 2» aggiungere le seguenti «ferme restando le competenze dei consigli di direzione che, in ogni caso, sono fatte salve»;

al quinto rigo sopprimere le parole «in ogni caso»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

Emendamento all'emendamento modificativo dell'onorevole Caputummino: «La lettera a) è soppressa»;

Emendamento all'emendamento modificativo dell'onorevole Caputummino: «La lettera b) è soppressa»;

Emendamento all'emendamento modificativo dell'onorevole Caputummino: «La lettera f) è soppressa»;

Emendamento all'emendamento modificativo dell'onorevole Caputummino: «La lettera i) è soppressa».

Onorevoli colleghi, dichiaro precluso l'emendamento presentato dall'onorevole Palillo, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto modestamente mi permetto di dire, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, che l'Aula non ha voluto prestare attenzione ai rilievi che abbiamo posto in occasione della trattazione dell'articolo 2. Se fossero, invece, stati accettati gli emendamenti proposti dal Gruppo del Movimento sociale, probabilmente lo stato confusionale che nascerà con l'applicazione dell'articolo 3 si sarebbe potuto evitare.

Intanto si pone una questione che, nella fase di attuazione della legge, sarà quasi certamente oggetto di contenzioso: bisognerà specificare con una circolare, ad esempio — non si offenda l'onorevole Leone; credo che il problema sia stato superato — la differenza tra i termini «modalità» e «criteri». Infatti con l'articolo 3 nasce il problema dell'individuazione del preciso significato delle parole «modalità» e «criteri». Tra l'altro, credo, onorevole Presidente, che l'articolo 3 sia uno stratagemma per superare in molte parti lo stesso articolo 2; e ciò non soltanto perché nasce la questione tra le modalità e i criteri, ma anche perché, mentre all'articolo 2 si demanda alla legge o al regolamento ad esempio, l'individuazione dei profili professionali, all'articolo 3 inventiamo l'identificazione. Cioè, da una parte individuiamo il profilo professionale, ma il nome di chi deve occupare quel profilo professionale viene di fatto concordato tra il Governo ed i sindacati. I soliti sindacati, i minoritari, perché gli altri non hanno assolutamente condiviso né l'impostazione, né la struttura, né il senso di questo stesso disegno di legge!

L'Aula sappia, quindi, senza trincerarsi nella disattenzione, che mentre al regolamento è affidata l'individuazione, oggi si sente il bisogno di inventare il termine della «identificazione». Ma che senso ha? Una volta che esiste il regolamento, che fissa le modalità o i criteri che dir si voglia per l'individuazione, che senso ha affidare anche alla contrattazione bilaterale l'identificazione? Non è forse l'ammettere per legge che diventa possibile la contrattazione per spartirsi i posti nella pubblica Amministrazione? Identificare significa che, individuato il profilo professionale, stabiliamo di darlo a Tizio piuttosto che a Caio; ma se i criteri (o le modalità che dir si voglia) sono nel regolamento, diventa automatica l'individuazione della persona che deve occupare il profilo professionale. Invece qui no, si è voluta inventare l'identificazione: un passaggio in più perché si contratti tra Governo e sindacati che partecipino quale degli impiegati debba occupare quel particolare profilo professionale. Poi, all'articolo 3, lettera d), si prevede che: «i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici sono disciplinati mediante accordi», mentre all'articolo 2, lettera i), si dice che l'istituzione di organi e di uffici, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità

di conferimento della titolarità degli stessi sono regolati con legge o regolamento.

Cosa significa? Dopo avere previsto alla lettera a) dell'articolo 2 i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi, cosa significa poi sedersi attorno ad un tavolo per assegnare la medaglietta a Tizio piuttosto che a Caio? E qui diventa ancora più paradossale: mentre in altre parti si trattava di individuazione e non si diceva altro, qui specificatamente si dice «le modalità di conferimento della titolarità degli stessi». Cioè, siamo di fronte ad aspetti che non possono essere minimamente confutabili perché, avendo previsto per legge o per regolamento quali devono essere le modalità di conferimento della titolarità, non c'è assolutamente necessità di sedersi intorno ad un tavolo per ridiscutere ciò che diventa lapalissiano e che è all'interno del regolamento, all'interno della legge.

E allora che significa invece la lettera d) dell'articolo 3? Forse che il Governo e i sindacati minoritari si siedono intorno ad un tavolo e si spartiscono le cose che devono essere divise?

Queste cose le vogliamo dire con fermezza, e probabilmente non le avremmo dette se avessimo avuto la certezza che il sindacato rappresenta non dico la totalità, ma la stragrande maggioranza degli impiegati regionali; abbiamo, invece, la certezza del contrario: che i sindacati, addirittura divisi, rappresentano soltanto una minima parte del corpo impiegatizio regionale e del corpo burocratico.

Ecco perché ci sembra necessario evitare che la contrattazione bilaterale vada oltre le cose previste nella legge e nei regolamenti di attuazione. Ecco perché vorremmo restituire trasparenza al rapporto tra Governo e sindacati. Il ruolo del sindacato è sancito dalla Costituzione, è sancito dalle leggi. Non possiamo, tra l'altro, assegnare a questa contrattazione bilaterale fatti che sono contrari alla Costituzione. Lo dico con fermezza perché non mi piace quanto previsto nel primo comma dell'articolo 1, dove c'è lo stratagemma, probabilmente per fare passare inosservato all'attenzione del Commissario dello Stato ciò che stiamo per fare. Cosa significa «nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione»? Perché questa precisazione se non esiste la fondata ipotesi che si sta andando oltre quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione? E perché andare a queste cose particolaristiche, quando ab-

biamo già detto, all'articolo 2, che vogliamo disciplinare il tutto con norme di legge o con regolamenti attuativi?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procede alla votazione del primo dei quattro emendamenti degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al secondo degli emendamenti degli onorevoli Cristaldi ed altri.
Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al terzo degli emendamenti degli onorevoli Cristaldi ed altri.
Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al quarto degli emendamenti degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento dell'onorevole Capitummino all'articolo 3.
Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni»;

— dall'onorevole Palillo:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'individuazione delle qualifiche in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

all'articolo 3, lettera e), sopprimere le parole «i procedimenti di rispetto».

Onorevoli colleghi, dichiaro preclusi, per l'approvazione dell'articolo 2, rispettivamente gli emendamenti dell'onorevole Piro e dell'onorevole Palillo.

PALILLO. Non ho fortuna in quest'Assemblea! Sarà per la prossima volta!

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dover fare un brevissimo intervento su questo emendamento. Vorrei che chi ha scritto quest'articolo ci spiegasse che cosa si intende per «procedimenti di rispetto». Per carità, noi possiamo approvare tutto quello che c'è scritto nel disegno di legge, però l'Aula deve sapere che cosa vota! Credo quindi che il Governo, che ha firmato questo disegno di legge, debba spiegare all'Aula cosa si intenda per «procedimenti di rispetto». Siccome il Governo in Commissione non è stato chiaro, mi permetto modestamente di sollevare un problema di questo genere, perché vorrei evitare, onorevole Presidente, che anche questo punto passasse senza che i colleghi si rendano conto di ciò che in effetti si sta votando.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo deludere l'onorevole Cristaldi il quale probabilmente ha ritenuto che nella parola «rispetto» fosse implicito un significato diverso. Purtroppo si tratta di una cosa molto semplice: è una parola, non dico convenzionale, ma certamente per addetti ai lavori, rispetto ai quali si dice: i procedimenti che vanno rispettati.

CUSIMANO. Le leggi devono essere interpretate da tutti e lette da tutti!

RAGNO. È una cosa di «rispetto»!

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Rispettare le procedure; il rispetto delle procedure.

CUSIMANO. Ma qui si parla di orario di lavoro!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Quindi non è purtroppo un giallo, ma si tratta semplicemente di una formulazione, non so se particolarmente felice, ma certamente non stravolgente del significato della legge.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nostro modo di vedere il termine «procedimenti di rispetto» va riferito alle modalità. L'orario di lavoro come si rispetta? Con la firma, con il timbro del cartellino, con l'orologio? Noi riteniamo si tratti di questo. Se è così votiamo, se non fosse così allora occorre una modifica.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CRISTALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di illustrare l'emendamento, per «denunziare» la particolare attenzione prestata dall'Aula all'esame del disegno di legge. Mi permetto di spiegare io al Presidente della Regione perché si parla di «procedimenti di rispetto», dato che non lo sa nemmeno lui; almeno non me l'ha spiegato e non l'ha spiegato all'Aula. Si parla di «procedimenti di rispetto» perché il legislatore nazionale ha scritto «procedimenti di rispetto»; e quando i dirigenti e i funzionari dell'Ufficio legislativo e legale sono stati chiamati a spiegarci che cosa significhi «procedimenti di rispetto», non ci è stata data risposta; si è avuto il trincerarsi dietro una disposizione adottata nella normativa nazionale. Credo che noi si debba sapere che cosa stiamo per approvare. Ecco perché, signor Presidente, non mi interessa sapere se l'Aula voterà a favore o contro, mi interessa prendere nota del

fatto che lo stesso Governo non saprà, all'indomani dell'approvazione di questo disegno di legge, come atteggiarsi. Evidentemente, quindi, non posso che votare favorevolmente al mio emendamento.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Onorevole Cristaldi, non è che il Governo non sappia quello che dice. L'articolo 3 della legge nazionale, al punto 5 così recita: «l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione»; poi evidentemente, in connessione con l'orario di lavoro, la sua durata e la distribuzione, i procedimenti di rispetto; di che cosa? Del Governo, dell'orario di lavoro, della durata e della distribuzione, mi deve scusare. Quando scherziamo, scherziamo!

CUSIMANO. Presidente, le leggi devono essere lette anche dagli ignoranti!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

«il paragrafo g) è soppresso».

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

«2. Gli accordi di cui alla presente legge possono altresì disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti previsti dall'articolo 25 della legge 29 marzo 1983 e successive modifiche, e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati dal secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge».

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

LA PORTA, *segretario f.f.*:

«Articolo 4.

1. Gli atti di cui agli articoli 2 e 3 devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa, nonché ai principi normativi di omogeneità contenuti nella legge 29 marzo 1983, numero 93, e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

«L'articolo 4 è soppresso».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo proposto l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 per una serie di considerazioni, anche legate ad affermazioni che abbiamo fatto in occasione della trattazione degli articoli di questo stesso disegno di legge.

In verità ci sembra un articolo inutile e quindi abbiamo proposto l'emendamento soppressivo non perché non si condivida ciò che c'è scritto nell'articolo di legge, ma perché ci sembra superfluo stabilire con un articolo di legge che «gli atti di cui agli articoli 2 e 3 debbono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza...». Ciò ci sembra scontato, anche in considerazione di affermazioni che abbiamo fatto anche in occasione della discussione di altri disegni di legge. Potremmo, forse, adottare, con l'articolo 2 e con l'articolo 3 qualche principio che non sia tale da garantire la trasparenza dei trattamenti economici? Ci sembra soltanto una affermazione di principio. Del resto, signor Presidente, l'unico aspetto, che secondo noi è fondamentale, riguarda la parte finale dell'articolo, che dice: «...nonché ai principi normativi di omogeneità contenuti nella legge 29 marzo 1983, numero 93, e successive modificazioni». Ma questo lo diciamo anche all'articolo 1, quando, parlando dello stato giuridico e di altro, arrivati ad un certo punto diciamo: «in conformità della presente legge, in armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, numero 93». Quindi ci sembra perfettamente inutile ripeterlo all'articolo 4.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula e del Governo su questo articolo che contiene gli obiettivi che deve perseguire la contrattazione e i principi che la devono ispirare, cioè quelli della omogeneizzazione delle posizioni

giuridiche, della perequazione e della trasparenza dei trattamenti economici. Ci troviamo di fronte ad una norma che ricalca quella dello Stato, dove vi sono dipendenti che hanno trattamenti e indennità di funzione diverse secondo i ministeri di appartenenza. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, invece, le differenze non sono determinate dall'appartenenza ad un Assessorato, anziché ad un altro. Non c'è dubbio che i doganieri, i finanzieri, i dipendenti del Ministero degli Interni e la Polizia hanno delle indennità che, rispetto agli altri statali, fanno differenziare il trattamento economico complessivo. In Sicilia il trattamento economico è differenziato per la giungla contrattuale e legislativa che c'è stata. Non esiste una differenziazione tra i dipendenti dell'Assessorato X e quelli dell'Assessorato Y; il trattamento è diversificato per il modo selvaggio, incredibile che si è determinato nell'applicare le leggi e i contratti. Mi riferisco al caso del «4 per cento», ed a quello dell'«anzianità convenzionale», in forza del quale uno entra a far parte dell'Amministrazione regionale a 25 anni di età e si ritrova 15 anni di anzianità convenzionale, come se fosse stato assunto a 10 anni di età.

Ora, perequare il trattamento rispetto a tutto ciò significa attuare per tutti i dipendenti regionali il «principio del galleggiamento»: considerare, cioè, l'elemento retributivo più alto di quella qualifica funzionale, a quella anzianità. Perequare per me significa solo questo; non conosco altri tipi di perequazione, non è mai avvenuta, da che c'è mondo contrattuale, a metà; e quindi qualcuno si abbassa e qualcuno si alza.

Pertanto, eliminerei il principio della perequazione da questa norma di legge; questo — ripeto — è giustificato a livello nazionale, dove esistono impiegati con diversi contratti, con diverse funzioni giuridiche, con diverse indennità, ma non si giustifica in sede regionale. Non si può ricalcare nella sua interezza la normativa nazionale; bisogna rifarsi ai principi della legge-quadro nazionale, tralasciando, però, le fattispecie che non hanno motivo, se non peggiore e deleterio, di applicazione in Sicilia. La logica della perequazione, per esempio, non si potrà realizzare, si può realizzare la trasparenza dei trattamenti. È ora che nell'Amministrazione regionale si faccia finalmente pulizia, si ristabilisca un ordine nella retribuzione, ponendo fine a tutto quello che deriva dalla contrattazione spuria, dalla applicazione incredibile,

assurda, che c'è stata, per cui certe cose si considerano come diritti *ad personam*. Occorre ricominciare da capo stabilendo qual è il trattamento che spetta a tutti. Quello che accade oggi nella Regione siciliana fa davvero guardare male i dipendenti regionali per la situazione di «giungla» retributiva esistente.

Credo, quindi, che dobbiamo cominciare, anche partendo da questa legge, a porre condizioni migliori. Se manterremo, invece, il principio della perequazione, daremo ragione a coloro i quali, sfruttando l'attuale situazione di giungla retributiva, vogliono alimentare impropriamente i propri trattamenti economici.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 4 e del relativo emendamento in quanto l'intervento dell'onorevole Colombo mi ha fatto sorgere alcune perplessità, rispetto alle quali onestamente non sono a cuor leggero pronto a dare una risposta immediata. Devo rispondere con consapevolezza, sia che mi assuma la responsabilità in un senso, sia nell'altro.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

LA PORTA, *segretario f.f.*:

«Articolo 5.

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, dall'Assessore regionale per il Bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale

e dai rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

3. Le delegazioni iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi e formulano una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

4. Nel corso delle trattative la delegazione dell'amministrazione riferisce alla Giunta regionale.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Regione ed agli assessori che compongono la delegazione le loro osservazioni.

6. La Giunta regionale, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, esaminate le osservazioni di cui al comma 5, riferisce alla Commissione legislativa competente sul contenuto dell'accordo stesso al fine di acquisirne il parere.

7. La Commissione legislativa formula il proprio parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

8. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione dell'accordo.

9. In caso di determinazione negativa della Giunta regionale, le parti formulano, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale, con la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8.

10. Entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

al comma 3, dopo le parole «Le delegazio-

ni iniziano le trattative» *aggiungere le parole* «, su richiesta del Presidente della Regione»;

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

Emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cristaldi ed altri:

al comma 3, sostituire le parole «al relativo livello» *con le parole* «a livello nazionale ed al relativo livello»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

Emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo a firma sua ed altri:

al comma 3, dopo le parole «di categoria maggiormente rappresentative» *aggiungere le parole* «nonché di due rappresentanti liberamente eletti dal personale dell'Amministrazione regionale non ricoprenti incarichi sindacali»;

— dagli onorevoli Cusimano ed altri:

Emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo a firma Cristaldi ed altri:

al comma 3 aggiungere: «La delegazione sindacale partecipa alle trattative congiuntamente e non sono consentite trattative separate. Sono nulle le determinazioni raggiunte senza la partecipazione di tutti i componenti la delegazione tranne che questi ultimi non decidano deliberatamente di non partecipare»;

Emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo a firma Cristaldi ed altri:

al comma 6, aggiungere le parole «ed in caso di non accoglimento delle osservazioni di cui al comma 5 ne motiva le ragioni»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «In caso di determinazione negativa della Commissione legislativa, le parti formulano, entro il termine di giorni 15, una nuova ipotesi di accordo che viene ritrasmessa alla stessa Commissione che si pronunzia entro 10 giorni»;

— dal Governo:

sostituire i commi 8, 9 e 10 con i seguenti: «8. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, numero 93 e successive modifiche.

9. Le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, numero 93 e successive modifiche sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, numero 93 e successive modifiche.

10. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, anche a nome degli altri presentatori, di ritirare gli emendamenti al comma 3 di cui sono il primo firmatario.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Cusimano ed altri, aggiuntivo (comma 3) all'emendamento aggiuntivo a firma Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che apporre vincoli così stretti per legge sia oggettivamente non conducente rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Potrà essere opportuno, invece, che, in alcune circostanze, il Governo si muova in maniera più articolata. Con questo il Governo non vuole dire che non si deve tendere ad una posizione di interlocuzione unica con il sindacato, ma porre un vincolo di legge (quindi non in fin dei conti nel regolamento) mi sembra eccessivo. Per questo motivo la posizione del Governo è contraria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Cusimano ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento (comma 6) degli onorevoli Cusimano ed altri all'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo al comma 7 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri aggiuntivo al comma 3.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, la dizione «su richiesta del Presidente della Regione» mi sembra corretta, mi permetterei dire, però...

COLOMBO. Su convocazione del Presidente della Regione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Stavo proprio dicendo questo: non «su richiesta del Presidente» ma «su convocazione del Presidente», o «su iniziativa del Presidente», se non vogliamo usare il termine «convocazione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento modificativo all'emendamento:

sostituire le parole «su richiesta» con le parole «su convocazione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Cristaldi all'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei spiegare le motivazioni che stanno alla base dell'emendamento presentato dal Governo. L'onorevole Capitulmino mi fa notare che il punto 8, in effetti, sembrerebbe limitativo dei poteri autonomistici. L'emendamento è stato presentato proprio aderendo al disposto della legge numero 93 del 1983, recentemente modificata. La preoccupazione dell'onorevole Capitulmino è tuttavia fondata, perché l'istituto della registrazione con riserva è vigente a livello nazionale.

Il Governo, pertanto, si accinge a presentare un emendamento soppressivo del punto 8.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo, al suo emendamento, il seguente emendamento:

sopprimere il punto 8.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

LA PORTA, segretario f.f.:

«Articolo 6.

1. Nell'ambito e nei limiti risultanti dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'articolo 5, per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, possono stipularsi accordi decentrati a livello non inferiore a quello provinciale.

2. Tali accordi possono comportare oneri aggiuntivi solo nei limiti previsti dall'articolo 5 e sono stipulati fra i titolari degli uffici di livello non inferiore a quello provinciale ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative al relativo livello».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Capitummino:

sopprimere l'intero articolo 6;

— dal Governo:

l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'articolo 5, e nei limiti finanziari previsti dagli stessi accordi, possono stipularsi accordi per singoli rami dell'Amministrazione regionale, anche per aree territorialmente delimitate, in ogni caso non inferiori all'ambito provinciale, concernenti i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la disciplina dei carichi di lavoro, la formazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici.

2. Gli accordi sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, che la presiede, nonché da un rappresentante dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Presidente della Regione»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

al comma 1 aggiungere il seguente comma:

«Restano, comunque, in vigore le competenze dei consigli di direzione previsti dall'articolo 2 della legge regionale numero 7 del 1971»;

— dall'onorevole Palillo:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi ai limiti previsti dall'articolo 9 e sono stipulati tra i titolari degli uffici di livello non superiore a quello provinciale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative al relativo livello».

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, in seguito alla presentazione dell'emendamento del Governo dichiaro di ritirare quello a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al secondo comma dell'emendamento del Governo è detto: «Gli accordi sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, che la presiede, nonché da un rappresentante dei titolari degli uffici...». Siccome la delegazione per gli accordi in generale è costituita dall'Assessore competente al ramo, dall'Assessore per il Bilancio e dall'Assessore per il Lavoro, non vedo per quale motivo anche in questo caso non ci debba essere la presenza dell'Assessore per il Bilancio e dell'Assessore per il Lavoro.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, «gli accordi sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, che la presiede, nonché da un rappresentante dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi». Mi pare che sia già prevista la presenza dell'Assessore per il Lavoro. Ricordo che all'articolo 5 si dice che: «Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di personale, che la presiede, dall'Assessore regionale per il Bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione». Già era previsto all'articolo 5.

TRINCANATO. Ma non gli accordi decentrati!

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Ma l'articolo 6 riguarda gli accordi decentrati. Se gli

accordi riguardano il livello provinciale o, per esempio, la Motorizzazione civile, non si può invitare l'Assessore per il Bilancio a seguire una cosa del genere; mi pare riduttivo! Quindi, l'accordo complessivo, che riguarda tutti i dipendenti, vede gli Assessori presenti; per quelli di sub-direzione, a livello almeno provinciale, ci saranno i titolari degli uffici o l'Assessore delegato.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati, rispettivamente, dall'onorevole Cristaldi e dall'onorevole Palillo, sono superati.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa, ma si tratta di una questione di un certo rilievo. Se lei consente vorrei un attimo tornare indietro all'articolo 5 rispetto al quale abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dei commi 9 e 10. Chiedo che in sede di coordinamento formale si considerino questi due commi come commi 10 e 10 bis, lasciando quindi integro e operante il comma 9; ciò in quanto il riferimento alla legge nazionale lascerebbe scoperta la fattispecie della non approvazione della Giunta.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

LA PORTA, segretario f.f.:

«Articolo 7.

1. Gli accordi di cui alla presente legge disciplinano in particolare tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa.

2. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione dell'Amministrazione regionale, i seguenti elementi:

a) l'individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

3. Possono essere previste, con gli accordi di cui alla presente legge, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

4. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale. La disciplina contenuta negli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove discipline, fermo restando che le stesse decorrono dalla data di scadenza dei precedenti accordi».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

LA PORTA, segretario f.f.:

«Articolo 8.

1. La Giunta regionale è tenuta a verificare, come condizione per l'avvio delle procedure relative agli accordi di cui alla presente legge, che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni;

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Giunta regionale è tenuta a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure relative agli accordi di cui alla presente legge, che le organizzazioni sindacali interessate abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero»;

— dall'onorevole Piro:

al primo comma, sopprimere le parole «che, in ogni caso, prevedono» e sopprimere le lettere «a) e b)»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

la lettera b) è soppressa.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo presentato l'emendamento, a suo tempo, perché il disegno di legge non rispettava neanche quanto stabilito dalla normativa sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero. Poiché, però, il Governo nel frattempo ha presentato un emendamento che realizza lo stesso risultato, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirare l'emendamento di cui sono il primo firmatario.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti degli onorevoli Piro e Cristaldi.

Si procede alla votazione dell'emendamento del Governo. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole a maggioranza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

LA PORTA, *segretario f.f.*:

«Articolo 9.

1. Nella relazione al bilancio pluriennale della Regione sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al personale dei ruoli regionali.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione viene altresì indicata la spesa destinata alla contrattazione per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

3. L'onere derivante dalla contrattazione è determinato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, nel quadro delle indicazioni di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può approvare impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma 3.

5. All'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute negli accordi si provvede mediante riduzione, a favore dei competenti capitoli, di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, il cui impingimento è determinato annualmente con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

6. Nella relazione alle proposte di bilancio, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione degli accordi,

la produttività, le disfunzioni, i tempi ed i costi dell'azione amministrativa, formulando eventuali proposte».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Articolo 9 - 1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione - Assessorato regionale Bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione triennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge di bilancio.

2. Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del precedente comma.

3. Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il Bilancio e le finanze.

5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo triennale, sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale cui si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 autorizzata per gli esercizi medesimi.

6. Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali, in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività, sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte»;

— dagli onorevoli Palillo e Barba:

al comma 1, dopo la parola «regionale» aggiungere «e degli enti pubblici».

Dichiaro precluso l'emendamento degli onorevoli Palillo e Barba.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

LOMBARDO RAFFAELE, *segretario f.f.*:

«Articolo 10.

1. La disciplina contenuta negli accordi stipulati a norma della presente legge sostituisce o modifica la preesistente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale della materia con effetto, per quanto riguarda il trattamento economico, dalla data indicata negli stessi accordi, comunque non anteriore al primo gennaio 1988».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:
l'articolo 10 è soppresso;

— dal Governo:

sopprimere le parole «comunque non anteriore al primo gennaio 1988».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'esame dell'emendamento del Governo.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

LOMBARDO RAFFAELE, *segretario f.f.*:

«Articolo 11.

1. Gli accordi stipulati a seguito di contrattazione regionale, sulla base di specifiche previsioni degli accordi nazionali per il personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale, sono resi esecutivi mediante decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento articolo 11 bis:

«Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, numero 1, 6 marzo 1986, numero 9 e 9 maggio 1986, numero 22, è istituito nel bilancio della Regione un fondo per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi degli enti locali.

Il fondo è finalizzato:

a) alla formazione, qualificazione ed arricchimento professionale dei dipendenti;

b) ad assicurare incentivi ai dipendenti sul piano dei percorsi professionali;

c) al miglioramento dell'efficienza dei servizi attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito «piano» sulla base di obiettivi predeterminati che prevedano la reale partecipazione di tutto il personale o che ricomprendano l'organizzazione di corsi di aggiornamento dei dipendenti, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e le nuove forme di riforma delle autonomie locali, del si-

stema dei controlli e del nuovo procedimento amministrativo.

La Regione, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, numero 333, è autorizzata a concedere un contributo determinato sulla base del corrispondente onere finanziario agli enti locali che abbiano deliberato, ai sensi del punto c) del precedente comma, un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione a favore del personale che partecipa alla realizzazione del piano di un incentivo economico di importo pari al 90 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, numero 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato rispettivamente al 60 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, numero 17.

La suddetta indennità non è compatibile con quanto attribuito per i compiti e le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 65 numero 86.

Le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo saranno determinati attraverso la contrattazione di livello regionale, la cui delegazione trattante è composta ai sensi del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, numero 268 e successive modifiche».

Comunico che all'emendamento articolo 11 bis è stato presentato dagli onorevoli Cusimano ed altri il seguente emendamento:

«Gli enti locali provvederanno, in via transitoria, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente legge, ad inquadrare nelle qualifiche dirigenziali (1 e 2) esistenti in organico i dipendenti che al 31 dicembre 1990, e da almeno un anno, abbiano espletato, in base ad atti certi, le corrispondenti funzioni dirigenziali, alla condizione che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, i relativi posti risultino vacanti».

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento-articolo 11 bis.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento degli onorevoli Cusimano ed altri all'emendamento articolo 11 bis, pertanto si intende decaduto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

LOMBARDO RAFFAELE, *segretario f.f.*:

«Articolo 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il procedimento per la definizione dell'accordo relativo al trattamento economico del personale per il triennio 1988-1990 deve aver inizio entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nella prima applicazione della presente legge, il procedimento per la definizione dell'accordo di cui all'articolo 3, relativo al periodo 1991-1993, deve essere iniziato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge»;

Emendamento modificativo all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo:

dopo le parole «iniziato entro» sostituire «60» con «90»;

— dagli onorevoli Bartoli ed altri:

emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo del Governo:

«Al personale regionale assunto ai sensi della legge regionale 18 agosto 1989, numero 14 e della legge regionale numero 10 del 1986, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico fondamentale è rideterminato ai sensi degli articoli 75 e 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e della tabella 0 allegata alla stessa legge.

Al personale suddetto si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

emendamento aggiuntivo all'emendamento sostitutivo del Governo:

aggiungere il seguente comma: «I trattamenti giuridici ed economici del personale dell'Amministrazione regionale non dovranno comunque essere determinati in misura inferiore a quelli in godimento da personale degli enti comunque sotto la tutela e la vigilanza della Regione, e ciò nel rispetto dei principi di perequazione ed omogeneizzazione dei trattamenti economici sanciti dalla legge 29 marzo 1983, numero 93»;

aggiungerò all'emendamento sostitutivo del Governo:

«1. I dipendenti non docenti del Centro siciliano radio e telecomunicazioni ai quali è stato attribuito il trattamento economico e normativo delle corrispondenti qualifiche del personale regionale e nei confronti dei quali il diritto a mantenere il suddetto trattamento economico è stato già riconosciuto con sentenza della magistratura civile, sono inquadrati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale della Regione siciliana.

2. I suddetti vengono collocati nel ruolo alle carriere, qualifiche, classi e livelli retributivi corrispondenti a quelli cui in atto appartengono»;

— dall'onorevole Piro:

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Il procedimento per la definizione dell'accordo per il triennio 1988-1990 deve avere inizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Si procede all'esame dell'emendamento dell'onorevole Piro.

Non essendo lo stesso presente in Aula, l'emendamento s'intende ritirato.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, chiedendo scusa della confusione che abbiamo involontariamente creato, dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 12. Voglio, quindi, tranquillizzare i colleghi: non ho aperto, a nome del Governo, una trattativa, tant'è che l'ho portata in Aula, proprio per l'eventuale approvazione con norma di legge. Nel momento in cui si approverà la legge il Governo sarà abilitato ad avviare subito una trattativa con i sindacati per definire i procedimenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti del Governo.

Pertanto gli emendamenti residui presentati ai predetti emendamenti si intendono decaduti.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento modificativo all'articolo 12 del disegno di legge:

sostituire «30» con «90».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

LOMBARDO RAFFAELE, *segretario f.f.*:

«Articolo 13.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, nonché l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, e successive modificazioni.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti presidenziali di approvazione degli accordi previsti dalla presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative regionali riguardanti le materie disciplinate dall'accordo approvato con lo stesso decreto, ivi comprese tutte le disposizioni comunque concernenti le prestazioni di lavoro straordinario anche se

concernenti singole Amministrazioni o specifiche esigenze».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

al comma 1, aggiungere la seguente espressione: «ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunque incompatibile con la presente legge»;

sopprimere il secondo comma.

AIELLO. Chiedo di parlare sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Signor Presidente, in riferimento all'emendamento del Governo che sostituisce «30» con «90», precedentemente approvato, vorrei chiedere il motivo per cui sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti apposti aggiuntivamente all'emendamento del Governo, che, seppure in qualche modo ridotto, comunque c'era.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. No, si tratta di un emendamento completamente diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Aiello, lei non può entrare nel merito di quello che ha fatto la Presidenza.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha anticipato la volontà di ritirare gli articoli 13 *bis* e seguenti. Qui però nasce un problema: con l'articolo 13 *bis* si stabiliscono i livelli e le fasce funzionali e poi i livelli e le qualifiche; all'articolo 13 *ter* si stabilisce che «ai titolari di pensione o assegni vitalizi sono attribuiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale numero 11 del 1988, gli aumenti annui lordi previsti in proporzione».

Con l'articolo 13 *quater*, che il Governo sembra voglia ritirare, sono stati stabiliti aumenti stipendiali annui lordi che praticamente sostituiscono il 4 per cento di cui sia i dipendenti in servizio sia quelli in pensione godevano. Ora,

attraverso questi emendamenti, mentre per la prima parte i pensionati avrebbero goduto degli aumenti, per la seconda parte, cioè per questi aumenti stipendiali, non c'era nell'emendamento presentato dal Governo alcuna indicazione circa i pensionati. Chiedo, pertanto, al Governo una dichiarazione...

GUELI. Solenne.

CUSIMANO. ...solenne, certo, perché si tratta di pensionati della Regione, che non possono scioperare, non possono venire sotto l'Assemblea, ma che hanno il diritto di essere considerati anche da parte di questa Assemblea e di vedere riconosciuto un loro giusto diritto.

Invito il Presidente della Regione a volere, nel ritirare gli emendamenti, fare una dichiarazione che tranquillizzi i pensionati della Regione.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ritira l'emendamento all'articolo 13 modificativo del primo comma.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento del Governo.

CUSIMANO. Signor Presidente, avevo chiesto una dichiarazione del Governo che tranquillizzasse i pensionati!

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello ed altri il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 13:

«Al personale regionale assunto ai sensi della legge regionale 18 agosto 1989, numero 14 e della legge regionale numero 10 del 1986, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico fondamentale è rideterminato ai sensi degli articoli 75 e 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e della tabella O allegata alla stessa legge.

Al personale suddetto si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo

10 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21».

Il predetto emendamento è improponibile.

Si passa all'emendamento del Governo soppressivo del secondo comma dell'articolo 13.

Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente titolo:

«Titolo II - Norme per il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1988/1990»;

«Articolo 13 bis

«1. Al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale indicati all'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuiti a decorrere dalle date di seguito indicate, ovvero, se successive, da quelle di assunzione in servizio, con gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11, i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

— primo livello e prima fascia funzionale: lire 1.200.000;

— secondo livello e seconda fascia funzionale: lire 1.500.000;

— terzo livello e terza fascia funzionale: lire 2.100.000;

— quarto livello e quarta fascia funzionale: lire 2.450.000;

— quinto livello e quinta fascia funzionale: lire 2.800.000;

— sesto livello e sesta fascia funzionale: lire 3.050.000;

— settimo livello e settima fascia funzionale: lire 3.850.000;

— ottavo livello e ottava fascia funzionale: lire 4.690.000;

— Dirigente superiore: lire 5.300.000;

— Direttore regionale: lire 9.600.000;

— Segretario generale: lire 12.000.000.

2. Gli aumenti predetti sono attribuiti: nella misura del 40 per cento a decorrere dal primo gennaio 1988; nella misura dell'80 per cento a decorrere dal primo gennaio 1989 ed in quella del 100 per cento a decorrere dal primo gennaio 1990.

3. Gli aumenti previsti dal presente articolo sono corrisposti, alle date e nelle percentuali indicate dal comma 2, al personale comunque cessato dal servizio successivamente alle stesse date ed anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i periodi di permanenza in servizio.

4. Gli aumenti stipendiali disposti dai commi 1 e 2 sono corrisposti con le decorrenze, nelle percentuali e per gli effetti ivi indicati, al personale assunto in servizio in forza di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11 cui si applica il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 5 della stessa legge.

5. A decorrere dal primo gennaio 1990 la Tabella A allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, numero 11 è sostituita dalla seguente, comprensiva degli aumenti disposti dal comma 4:

TABELLA A

Livelli e qualifiche

primo livello	lire	6.081.000
secondo livello	lire	7.041.000
terzo livello	lire	8.181.000
quarto livello	lire	9.181.000

quinto livello	lire	10.521.000
sesto livello	lire	11.631.000
settimo livello	lire	13.631.000
ottavo livello	lire	17.771.000
Dirigente superiore	lire	21.381.000
Direttore regionale	lire	30.203.000
Segretario generale	lire	34.525.000

6. Al personale cui si applica il trattamento economico indicato al comma 5, l'indennità di contingenza è corrisposta nell'ammontare e con le modalità dell'indennità integrativa speciale in vigore per i dipendenti del comparto pubblico.

7. La lettera a) della Tabella «O» annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 è abrogata, con effetto dal primo luglio 1990.

8. A decorrere dal primo luglio 1990 la progressione economica per anzianità, ivi compresa quella conseguente al riconoscimento dei servizi di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11 e ad ogni altro titolo, è determinata, differenziatamente per livello o qualifica, per ciascun biennio, a mezzo di accordi biennali con le organizzazioni sindacali.

9. Al personale assunto in una data intermedia tra la data di entrata in vigore della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11 ed il 30 giugno 1990, l'incremento previsto dall'articolo 5, comma 3 della legge su indicata sarà corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestatato, valutando per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

10. Gli aumenti stipendiali annui lordi di cui al presente articolo competono altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, numero 37 e successive modifiche, e dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, numero 11, in relazione alla data di assunzione in servizio»;

Articolo 13 *ter*:

«1. Ai titolari di pensioni o assegni vitalizi sono attribuiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11, gli aumenti annui lordi previsti dall'articolo 13 *bis*, con le decorrenze indicate dal comma 2 dello stesso articolo o dalle date di collocamento a riposo, se ad esse successive, per il personale in servizio di corrispondente fascia funzionale o qualifica, in misura propor-

zionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza, sempreché gli stessi non ne abbiano già fruito a qualunque titolo.

2. Al personale del soppresso ente "Gioventù italiana", già utilizzato presso l'Amministrazione regionale, cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 1985, numero 53, per raggiunti limiti di età, per dispensa dal servizio o decesso o per dimissioni ai fini dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, numero 336, nonché ai loro superstiti aventi diritto a trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità, è liquidato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza definitivo, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, numero 2 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'anzianità complessiva posseduta, ivi compreso il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, ed al trattamento economico complessivo goduto in applicazione della normativa regionale. Ai fini del ricongiungimento dei periodi contributivi relativi ai servizi resi presso l'ente di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76.

3. A decorrere dal primo gennaio 1991, nei confronti dei titolari di pensione od assegno vitalizio, è soppressa la riduzione del valore del punto di contingenza relativa alle ritenute assistenziali, prevista dalla nota b della Tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, senza l'adozione di provvedimenti formali, gli aumenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni vitalizi disposti dalla presente legge in relazione alle qualifiche già possedute dagli interessati, secondo le corrispondenze fissate dalla legge e sulla base delle percentuali che hanno determinato il trattamento di quiescenza»;

Articolo 13 *quater*:

«1. Al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 *bis*, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 30 giugno 1988 non ha fruito dei benefici correlati agli aumenti periodici di cui al capoverso

della lettera a) della Tabella O annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 sono attribuiti, a decorrere dal primo luglio 1988, ovvero, se successive, dalle date di assunzione in servizio, i seguenti aumenti dalle date di assunzione in servizio, i seguenti aumenti stipendiali annui lordi, con gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11:

— I, II, III livello e fasce funzionali: lire 1.600.000;

— IV, V, VI livello e fasce funzionali: lire 2.600.000;

— dal VII livello e fasce funzionali e qualifiche superiori: lire 3.600.000.

2. Al personale che, in conseguenza dell'applicazione dei benefici indicati al comma 1, ha fruito di aumenti per un importo annuo inferiore a quello previsto per il relativo livello, fascia funzionale e qualifica, dal comma precedente, l'aumento da corrispondere va determinato in base alla differenza tra l'ammontare già percepito e l'ammontare di cui al presente articolo, in relazione ai livelli, fasce funzionali e qualifiche di appartenenza, con decorrenza dal primo luglio 1988 e con riferimento alle posizioni stipendiali possedute al 30 giugno 1988.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al personale assunto successivamente alla data del 30 giugno 1988 o da assumere in conseguenza di concorsi banditi entro il 31 dicembre 1990, nonché al personale indicato al comma 10 dell'articolo 13 *bis*.

4. Per la corresponsione degli aumenti previsti dal presente articolo e di quelli previsti dall'articolo 13 *bis*, si applicano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, numero 312»;

Articolo 13 *quinquies*:

«1. A decorrere dal primo gennaio 1991, le indennità previste dall'articolo 38, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, dagli articoli 7, comma 1, e 8 della legge regionale 15 giugno 1988, numero 11, nonché la maggiorazione dell'indennità di missione prevista dall'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 1960, numero 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate

del 30 per cento, con arrotondamento per eccesso alle dieci lire.

2. A decorrere dal primo gennaio 1991, l'indennità di cui all'articolo 38, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e successive modifiche ed integrazioni, è commisurata a giorno, dividendo per 26 l'importo mensile incrementato ai sensi del presente articolo, ed è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Il quarto e quinto comma dell'articolo 38 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

3. A decorrere dal primo gennaio 1991, al personale dell'Amministrazione regionale con qualifica di agente tecnico-custode e guardia notturna del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali, è attribuita un'indennità di rischio di lire 5.000 lorde per ogni giornata di effettiva presenza, in sostituzione di ogni altra indennità in atto corrisposta allo stesso titolo»;

Articolo 13 *sexies*:

«1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 13 *bis* e 13 *quinquies*, relativi al rinnovo del trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1988-1990, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 391.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 100.000 milioni per anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza"».

Comunico altresì che agli stessi sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Culicchia ed altri:

dopo il secondo comma dell'emendamento del Governo articolo 13 ter, aggiungere il seguente comma:

«3. In attuazione di quanto disposto al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, numero 76, il servizio prestato negli enti di provenienza dai direttori di centro inquadriati nel ruolo speciale transitorio regio-

nale istituito con l'articolo 1 della predetta legge regionale con la qualifica di dirigente, è valutato nella misura del 100 per cento in quanto prestato nella carriera direttiva nello stesso ente di provenienza»;

dopo il secondo comma dell'emendamento articolo 13 ter del Governo è aggiunto il seguente:

«2.2. La disposizione del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21 dopo le parole "nonché il personale della carriera direttiva" va intesa nel senso che deve essere collocato nella qualifica di dirigente superiore il personale che risulta essere stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, numero 312 ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, numero 1219, nella settima o ottava qualifica funzionale-livello professionale purché in possesso di diploma di laurea, e che da atti certi risulta avere svolto funzioni di capo settore, a rilevanza regionale, per un periodo non inferiore a 10 anni»;

dagli onorevoli Ordile ed altri:

dopo il comma 4 dell'emendamento articolo 13 quinquies del Governo aggiungere i seguenti:

«5. Il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale, con qualifica non superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, anche in soprannumero, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 21.

6. Il personale di cui al comma 1, ove non in possesso del titolo di studio o degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore, può conseguire, anche in soprannumero, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, nei limiti del 50 per cento degli aventi diritto»;

dopo il comma 4 dell'emendamento articolo 13 quinquies del Governo aggiungere il seguente:

«5. Agli ispettori sanitari in servizio presso l'Amministrazione regionale si applicano gli

istituti economici complessivi previsti per i corrispondenti profili professionali del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale nelle posizioni funzionali individuate secondo i criteri di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761 del 1979».

Comunico che all'emendamento articolo 13 bis sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ordile ed altri:

dopo il comma dieci, aggiungere il seguente:

«11. Ove, a seguito dell'interpretazione giurisdiziativa della nota «A» allegata alla tabella «O» della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 e dell'applicazione della legge regionale 15 giugno 1988 numero 11, il trattamento economico del dipendente risultasse più sfavorevole di quello spettante ad altro dipendente con pari anzianità di servizio, comunque prestato, inquadrato nella carriera o livello uguale o inferiore, l'Amministrazione regionale provvederà all'attribuzione degli scatti o dei ratei di anzianità necessari a colmare la differenza»;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano conseguito per concorso promozioni a qualifiche superiori spetta una retribuzione in ogni caso non inferiore a quella che sarebbe agli stessi spettata nella qualifica di provenienza».

Comunico altresì che è stato presentato dagli onorevoli Cusimano ed altri, all'emendamento articolo 13 quater del Governo, il seguente emendamento:

aggiungere il seguente comma 3 bis:

«Ai titolari di pensioni o assegni vitalizi sono corrisposti gli aumenti stipendiali previsti dal comma 1 dell'articolo 13 quater per il personale in servizio di corrispondente livello e fascia funzionale e con le stesse modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza».

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento articolo 13 bis/A:

«1. Per la copertura finanziaria delle spese relative al trattamento economico del personale riferentesi all'accordo per il triennio

1988-1990, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 391.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991, codice pluriennale...».

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, volevo comunicarle che il Governo ritira tutti gli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 13. Propongo altresì che si esamini l'emendamento articolo 13 *bis* già presentato dal Presidente della Regione in sede di Commissione «Bilancio».

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13, presentati dal Governo.

Pertanto, tutti gli emendamenti presentati ai predetti emendamenti si intendono decaduti.

Comunico che è stato presentato dal Presidente della Regione il seguente emendamento articolo 13 *bis*:

«1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per l'attuazione dell'accordo per il triennio 1988-1990, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 391 mila milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 100 mila milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza»».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha ritirato gli emendamenti che aveva presentato in seguito, tra l'altro, al risultato di una verifica fatta con i gruppi politici. Rimane naturalmente l'impegno politico insito in questi emendamenti, che era stato tra l'altro assunto nella verifica con i sindacati, e che, naturalmente, costituirà elemento della trattativa con i sindacati stessi. A quella sede verrà anche rinviato il tema qui riproposto all'attenzione del Governo (su questo tema avevamo già ragionato in Commissione Finanze) che riguarda la questione dei pensionati. Allora il Governo disse — e ribadisce — che per quanto riguarda il contratto per il periodo 1988-1990, il problema sarà affrontato secondo le modalità generali previste dalla legge in sede di contrattazione; mentre, per quanto riguarda il periodo dal 1985 al 1988, essendo stata adita una sede amministrativa, siamo in attesa di una sentenza alla quale ci uniformeremo; quindi, si tratterà eventualmente di una spesa obbligatoria. Per ciò che concerne la fase nuova, aperta dal 1988 al 1990, il Governo — lo ripeto — naturalmente intende affrontare e dare un riscontro al problema in sede di contrattazione con le modalità generali che la legge stessa prevede.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 4, in precedenza accantonato.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

sopprimere le parole «perequazione e» e da «nonché» a «modificazione».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non era mio intendimento prendere la parola, stante il difficoltoso iter legislativo di questo disegno di legge. Vorrei, però, sottoporre all'attenzione del Governo e dell'Aula stessa il fatto che proprio nelle motivazioni addotte dall'onorevole Colombo era contenuta la ragione ispiratrice della norma.

La norma in quanto tale non può non sancire il fatto che ogni contrattazione è ispirata a principi di perequazione. Cioè se disparità so-

no state compiute è compito del legislatore, o di colui che ha la responsabilità di governo, eliminarle; ovviamente nel modo migliore possibile e compatibile con l'interesse dell'Amministrazione. Quindi, l'affermazione di principio fatta in quell'articolo è confermata in tutta la sua validità, e sottrarre quell'elemento significa volere mantenere uno stato di disparità che è contro ogni principio di giustizia retributiva.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fossi arrivato da poco all'Assemblea regionale, certamente in linea di principio considererei saggio, giusto e corretto quello che ha detto l'onorevole Graziano. Però, siccome noi siamo portatori di un'esperienza che nessuno si può permettere di giudicare, in quanto è un'esperienza alla quale abbiamo partecipato tutti, è chiaro che la posizione del Governo, in una logica di principio, è quella di tendere, nelle modalità possibili, ad una perequazione, che deve essere un fatto di giustizia progressiva; non può essere un *escamotage* per il quale, in una specie di corsa ad inseguimento, di volta in volta l'allineamento lo determiniamo alle condizioni ottimali. Il Governo, per gli interessati...

GRAZIANO. Ma è emblematico che predicare bene e razzolate male!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Allora, siccome la formulazione dell'articolo poteva far insorgere dubbi sulla intenzione del Governo e lasciare uno spazio di interpretazione che *tout court* determinava una forma di perequazione ai livelli più alti, il Governo preferisce essere meno preciso, in termini normativi, sull'impegno di principio generale che qui politicamente riconferma, ed evitare una interpretazione dubbia; e quindi consentire poi, in altre sedi e in altri livelli, di determinare, di intesa con i sindacati, le modalità per raggiungere in prospettiva un livello equilibrato ed omogeneo di retribuzione.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'emendamento Cristaldi, soppressivo dell'intero

articolo 4, in precedenza accantonato. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo. Il parere della Commissione?

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

LOMBARDO RAFFAELE, *segretario f.f.*:

«Articolo 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge numero 338/A sarà effettuata in una seduta successiva.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 18 aprile 1991, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni

II — Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme in materia di ordinamento delle autonomie locali nella Regione siciliana» (879 - 814 - 854 - 864 - 867/A) *(Seguito)*;

2) «Integrazioni alla legislazione regionale in materia di appalti di opere e di forniture pubbliche» (905 Titolo II - 862 - 820 Titolo III - 322/A);

3) «Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali» (745 - 418 - 539 - 589 - 628 - 701/A) *(Seguito)*;

4) «Provvedimenti per il funzionamento dei poliambulatori e dei servizi di medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali» (772/A);

5) «Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi» (702/A) *(Seguito)*;

6) «Interventi a favore dell'occupazione» (873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A);

7) «Nuove norme in materia di personale dei beni culturali ed ambientali» (821 - 915/A);

8) «Incremento del mutuo a pareggio iscritto nel bilancio della Regione per

l'anno 1991, assunzione a carico del bilancio regionale dell'onere relativo alla decurtazione del 10 per cento sulla quota di fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione siciliana e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1979, numero 214, in materia di asili nido» (964/A);

9) «Istituzione di nuovi servizi presso gli Enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura dei posti» (957 - 173 - 184 - 250 - 307 - 377 - 381 - 425 - 502 - 815 - 948 - 1012/A);

10) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, numero 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al riordino dell'Amministrazione regionale» (1002 - 760/A);

11) «Interventi per il settore industriale» (696/A).

III — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di Sanità

IV — Votazione finale di disegni di legge:

1) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A).

La seduta è tolta alle ore 22,15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo